



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere
CERVELLI	dott. Vito Riccardo	Consigliere

all'esito della trattazione scritta dell'8.4.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA

INPS elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv.to Alessia Manno

APPELLANTE

E

elett.te dom.to in Tivoli, via dell'Inversata n.19, presso lo studio dell'avv.to Valentina Pallante che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6452/2019 del Tribunale di Roma depositata il 27.6.2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ##### ha convenuto in giudizio l'INPS proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2018 0034034273000, ricevuto a mezzo del servizio postale in data 21.01.2018, con cui gli era stato intimato il

pagamento della somma di € 2.657,72, a titolo di contributi omessi alla gestione separata nell'anno 2011, chiedendo al giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e/o annullare i contributi previdenziali, oggetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.

1.2. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale di Roma, accogliendo la conforme eccezione sollevata dall'opponente, ha dichiarato prescritti i contributi in contestazione, condannando l'INPS alla refusione delle spese di lite.

1.3. Il primo giudice, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 27950/2018 e posto in rilievo che il DPCM del 6.6.2012 ha differito al 9 luglio 2012 e al 20 agosto 2012 (con maggiorazione) il termine per il pagamento dell'imposta sui redditi 2011, ha osservato che comunque <i contributi risultano prescritti in quanto l'avviso bonario, invocato dall'INPS quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 23/8/2017, come si legge dalla copia dell'attestazione di consegna della raccomandata in atti, quindi, in ogni caso, successivamente ai cinque anni a partire dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011>.

2. Contro detta sentenza ha proposto tempestivo appello l'INPS lamentando l'errata individuazione del *dies a quo* da cui decorre la prescrizione, facendola coincidere con la data di scadenza del pagamento dell'imposta sui redditi anziché con la data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi se, come nella specie, successiva (20.9.2012), chiedendo la riforma della gravata sentenza anche con riguardo alla statuizione sulle spese da porre a carico dell'opponente.

2.1. Si è costituito in giudizio ##### resistendo al gravame e chiedendone il rigetto; ha anche riproposto l'eccezione di decadenza ex artt. 25 e 36, comma 6, del D. Lgs. 46/1999.

2.2. Disposta ex artt. 221 legge n. 77/2020 e 23 d.l. n. 137/2020 la trattazione scritta, all'esito del deposito di note delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. L'appello è infondato.

4. Discusso in causa è il pagamento dei contributi alla Gestione Separata dei liberi professionisti, rispetto al quale il ##### ha eccepito esclusivamente la prescrizione.

4.1. In materia si è ormai consolidato il principio di diritto per cui in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione,

ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018, Cass. n. 5413 del 2020 e da ultimo Cass. n. 7075/2021).

4.2. Le argomentazioni dei giudici di legittimità, alle quali per brevità si rinvia integralmente, sono sufficienti a disattendere i rilievi critici del gravame.

4.3. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla data di scadenza per il versamento dei contributi (individuata anche il applicazione del DPCM 6.6.2012 (indicazione quest'ultima non contestata) con conseguente tardività della notifica da parte dell'Inps, avvenuta 23.8.2017, dell'avviso bonario, primo atto interruttivo che ha anticipato la successiva notifica dell'addebito qui opposto intervenuta il 21.1.2018.

4.4. Non può neppure condividersi il richiamato dell'INPS all'istituto della sospensione per prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c..

4.5. La tesi dell'ente previdenziale, nella parte in cui appare instaurare una sorta di automatica identificazione tra mancata compilazione del quadro RR e condotta di doloso occultamento del debito contributivo, non appare condivisibile ed in questi termini è stata già disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 15.3.2021 n. 7254), posto che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (da ultimo Cass. 12.3.2021 n. 7075; Cass. 27.2.2020 n. 5413), fermo restando, da un lato, che compete al giudice di merito l'accertamento in fatto dell'idoneità della condotta del debitore ad integrare la causa di sospensione in esame (così Cass. 18.7.2019 n. 14039, in parte motiva) e, dall'altro, che nell'ambito di un siffatto accertamento ben potrà essere valorizzata anche l'omessa compilazione del c.d. quadro RR della dichiarazione dei redditi (cfr. la già citata Cass. 18.7.2019 n. 14039; Cass. 31.10.2018 n. 27590).

4.6. Il Collegio non ignora che la tesi propugnata dall'Inps, ossia che l'omessa compilazione del quadro RR giustificerebbe ex se, vale a dire indipendentemente da ogni altro accertamento, la sospensione del termine estintivo, appare aver trovato eco in alcune recenti decisioni del giudice di legittimità (cfr. Cass. 25.3.2021 n. 8419; Cass. 7.3.2019 n. 6677), ma rileva che, a ben vedere, queste due pronunce non si pongono in contrasto con i principi sopra espressi, perché la loro ratio decidendi riposa in entrambi i casi sulla valutazione della correttezza o meno dell'accertamento fattuale effettuato dal giudice del merito, senza mai affermare che la sospensione della prescrizione deve essere ritenuta per il solo fatto che il contribuente ha ommesso la compilazione del quadro RR.

4.7. La più recente sentenza, infatti, ha censurato la decisione gravata perché quest'ultima aveva in sostanza affermato che l'omessa compilazione del quadro RR non poteva mai costituire occultamento doloso del debito, potendo sempre essere scongiurata dall'Inps tramite l'esercizio dei propri poteri di controllo delle dichiarazioni reddituali, così del tutto omettendo ogni accertamento fattuale sull'idoneità della condotta del debitore a concretizzare la causa di sospensione in esame e sulla concreta possibilità per l'ente previdenziale di esercitare in concreto quei poteri di controllo.

La decisione del 2019, invece, si è limitata a condividere, ritenendolo un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità, la valutazione del giudice di merito, che aveva ritenuto che in quella specifica fattispecie la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione da parte della professionista di un reddito da lavoro autonomo, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive.

4.8. Tanto premesso in punto diritto, il Collegio osserva in fatto che la dichiarazione dei redditi presentata dall'appellato ##### (cfr doc. 3 produzione di primo grado INPS) indicava l'intero reddito percepito quale lavoratore autonomo e la specifica attività professionale svolta dal dichiarante (cfr. quadro CM1, che riporta il codice c.d. ATECO 691010 corrispondente ad "Attività degli studi legali")

4.9. La dichiarazione reddituale, dunque, offriva tutti i dati necessari e sufficienti per consentire all'ente previdenziale di determinare l'ammontare dei contributi da lui in ipotesi dovuti, sicché l'omessa formale compilazione del quadro RR resta elemento irrilevante ai fini del decorso della prescrizione, non avendo concretamente inciso sulla possibilità dell'INPS di accertare il debito contributivo.

4.10. In altro termini, la regolare dichiarazione dei redditi, senza che risulti che la stessa sia stata infedele, appare di ostacolo a ritenere integrato il dolo di cui all'art. 2941 comma 1 n.8) c.c., perché il debitore ha puntualmente adempiuto all'obbligo di legge, mettendo a disposizione con la propria dichiarazione il dato necessario anche al computo dei contributi e perché non risulta (ed anzi, appare da escludersi) il volontario occultamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.

4.11. L'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, inoltre, non appare, nella peculiare fattispecie in esame, integrare l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., perché l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei professionisti che, in ragione dei rispettivi statuti, non possono iscriversi alle rispettive Casse professionali obbligatorie, è stata questione a lungo dibattuta, risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito sino all'intervento nomofilattico del 2018 (Cass. 12.12.2018 n. 32167), temporalmente successivo alla compilazione da parte dell'appellato della dichiarazione reddituale di cui si controverte.

4.12. In un tale contesto, in assenza di elementi contrari, non può evincersi dalla sola mancata compilazione del quadro RR la dolosa volontà dell'appellato di occultare il proprio debito previdenziale, risultando piuttosto l'omissione di natura colposa, frutto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia.

5. La complessità delle questioni trattate, ancora oggetto di dibattito, giustifica la compensazione delle spese del grado.

5.1. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.

24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado; in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.

24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 8.4.2022

IL PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario